

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali*;
- VISTO** il *Regolamento di attuazione della legge 31.12.1996, n. 675, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*, emanato con D.R. n. 2854 del 10.8.1998;
- CONSIDERATO** che l'art. 183 del citato D. Lgs. n. 196/2003 ha espressamente abrogato la legge 31.12.1996, n. 675, e che pertanto la disciplina regolamentare di cui sopra deve ritenersi non più adeguata al rinnovato quadro normativo;
- VISTE** le delibere n. 35 del 01.12.2005 del Consiglio di Amministrazione e n. 30 del 21.12.2005 del Senato Accademico, con le quali è stato approvato il Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II", in applicazione delle nuove norme in materia,

DECRETA

E' emanato in allegato il testo del *Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II"*.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

Le disposizioni di cui al D.R. n. 2854 del 10.8.1998 devono ritenersi non più vigenti.

Napoli, li 30 dicembre 2005

IL RETTORE
Guido TROMBETTI

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI UTILIZZATI DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
"FEDERICO II"**

**CAPO I
Ambito di applicazione**

**Articolo 1
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali da parte dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, da questo punto in avanti denominata "Università", ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'Università procede al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione di dati personali nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nei limiti stabiliti dallo Statuto, dalla legge e da questo stesso regolamento.

**Articolo 2
Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di "dato personale", di "trattamento", di "banca dati", di "dati sensibili", di "dati giudiziari", di "titolare", di "responsabile", di "incaricato", di "interessato", di "comunicazione", di "diffusione", di "dato anonimo" e di "Garante", si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

CAPO II

Titolare, responsabili ed incaricati del trattamento

Articolo 3

Titolare, responsabili ed incaricati del trattamento

1. L' Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Amministrativo, in relazione alle specifiche previsioni normative e regolamentari, è il Titolare di tutti i trattamenti di dati personali, anche sensibili e giudiziari, effettuati nell'ambito delle proprie attività.
2. I responsabili dei trattamenti effettuati direttamente dall'Università sono nominati dal Titolare con provvedimento scritto, fra il personale responsabile di uffici, strutture e servizi dell'Ateneo.
3. Ogni persona giuridica preposta dall'Università al trattamento di dati personali di cui essa stessa è Titolare è nominata responsabile del trattamento.
4. E' altresì nominato responsabile, il consulente, il collaboratore occasionale, il collaboratore coordinato e continuativo, il professionista, qualora l'incarico a lui conferito implichi un trattamento di dati personali, di cui l'Università sia Titolare, non effettuato sotto il diretto controllo del Titolare stesso ovvero di un responsabile incaricato al trattamento di tali dati.
5. Il Titolare, oppure il responsabile, provvede a designare, per iscritto, gli incaricati del trattamento da individuare tra il personale afferente all'ufficio, struttura o servizio, precisando analiticamente, per ciascun incaricato, le operazioni consentite.

Articolo 4

Compiti del Titolare

1. Al Titolare compete:
 - a. l'emanazione del provvedimento di nomina dei responsabili, con l'indicazione analitica dei compiti affidati a ciascun responsabile;
 - b. la periodica verifica della puntuale osservanza delle disposizioni scritte impartite ai responsabili;
 - c. la definizione degli adempimenti finalizzati alla tutela della sicurezza.

Articolo 5
Compiti dei responsabili e degli incaricati

1. Il responsabile provvede a designare, per iscritto, gli incaricati del trattamento individuati tra il personale afferente all'ufficio, struttura o servizio di propria competenza, precisando analiticamente, per ciascun incaricato, le operazioni consentite e fornendo indicazioni per la corretta elaborazione dei dati personali.
2. Gli incaricati sono tenuti all'osservanza delle istruzioni impartite dal responsabile che provvederà a vigilare sul corretto svolgimento dei trattamenti di propria competenza.

CAPO III
Trattamento dei dati

Articolo 6
Individuazione dei trattamenti

1. Il titolare provvede ad individuare i trattamenti e a dare ampia diffusione dei relativi ambiti affidati a ciascun responsabile.
2. I dati personali trattati sono organizzati in banche dati gestite in forma elettronica e cartacea.

Articolo 7
Inizio di un nuovo trattamento o cessazione di trattamento

1. Il responsabile che, in attuazione di disposizioni di legge o di regolamento, provveda ad iniziare un nuovo trattamento è tenuto a comunicarlo al Titolare.
2. La comunicazione deve indicare:
 - a. le finalità e modalità del trattamento;
 - b. la natura dei dati e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
 - c. il luogo dove sono custoditi;
 - d. l'eventuale ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
 - e. l'eventuale connessione con altri trattamenti e/o banche dati.
3. La comunicazione deve essere effettuata anche in relazione alla modifica di uno o più elementi di cui al comma precedente o alla cessazione del trattamento.

Articolo 8
Trattamento di dati personali

1. Il trattamento di dati personali può essere effettuato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Università.
2. Il trattamento deve essere operato riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi.
3. In ogni caso, i dati personali oggetto di trattamento devono essere:
 - a. trattati secondo le norme di legge, dello statuto e del presente regolamento e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per scopi determinati ed espliciti ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 - c. esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d. pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Articolo 9
Trattamento di dati sensibili e giudiziari

1. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è consentito solo se:
 - a. autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
 - b. previsto da apposito regolamento dell'Università, adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g), del D.lgs. 196/2003, che precisa i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili nei casi in cui tali elementi non siano già contenuti in una norma di legge;
 - c. autorizzato dal Garante, nei casi in cui non vi sia una norma di legge che lo prevede espressamente.

Articolo 10
Trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza

1. Al trattamento effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a. i sistemi di videosorveglianza, segnalati con appositi cartelli informativi, possono essere installati, previa verifica dell'inefficacia o inattuabilità di altre misure di sicurezza, esclusivamente per finalità di protezione di specifiche aree soggette a rischio di intrusioni, di controllo di ambienti di notevole affollamento nonché di prevenzione di atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio universitario;
 - b. la visualizzazione delle immagini registrate può essere effettuata solo in caso di necessità dagli incaricati per la manutenzione degli impianti ovvero, alla presenza del responsabile del trattamento, per l'estrazione dei dati ai fini della difesa di un diritto, per il riscontro ad una istanza di accesso, o in relazione ad attività dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria;
 - c. il periodo di conservazione delle immagini registrate non può essere superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

CAPO IV
Comunicazione e diffusione

Articolo 11
Circolazione dei dati nell'ambito dell'Università

1. Il trattamento dei dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni.

2. Al fine di consentire il normale svolgimento dell'attività lavorativa, ogni richiesta di accesso a dati personali da parte di strutture o di dipendenti dell'Università, motivata sulla base dell'ambito di trattamento consentito alla struttura richiedente, deve essere soddisfatta, ove possibile, in via informale ed immediata.
3. Quando la richiesta comporta una elaborazione dei dati che non consente una risposta informale ed immediata, deve essere motivata sulla base dell'ambito di trattamento consentito alla struttura richiedente e presentata in forma scritta al responsabile della struttura che provvede alla raccolta dei dati richiesti.

Articolo 12
Comunicazione di dati a soggetti pubblici

1. La comunicazione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari a soggetti pubblici, effettuata in qualunque forma, anche mediante convenzione, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.
2. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'Università o dell'ente richiedente. In tal caso, il Titolare è tenuto a darne comunicazione al Garante, a mezzo telefax o con altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione; la comunicazione all'ente richiedente potrà essere effettuata decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Garante della relativa comunicazione.

Articolo 13
Comunicazione dei dati a enti pubblici economici o a privati e diffusione

1. La richiesta di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari proveniente da enti pubblici economici o da privati, deve essere scritta e motivata.
2. La richiesta, indirizzata al Titolare, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. il nome, la denominazione, la ragione sociale;
 - b. i dati di cui si richiede la visione o la trasmissione;
 - c. le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;

- d. l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti;
 - e. l'eventuale connessione con altri trattamenti e/o banche dati.
3. Il Titolare, valutato che la comunicazione dei dati è compatibile con i fini istituzionali dell'Università, autorizza la visione o la trasmissione dei dati nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
 4. E', in ogni caso, autorizzata la pubblicazione all'albo ufficiale nonché sul sito web dell'Università delle graduatorie relative a procedure concorsuali o concorrenziali, anche con riferimento ai risultati di prove selettive o valutazioni intermedie.
 5. I dati vengono rilasciati a condizione che il richiedente si impegni ad utilizzarli esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità indicate e comunque entro i limiti eventualmente fissati nella autorizzazione del Titolare e ad adottare tutte le misure necessarie a garantirne la sicurezza, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.
 6. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, la comunicazione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari ad enti pubblici economici o a privati e la loro diffusione sono ammesse esclusivamente se previste da una norma di legge o di regolamento.

CAPO V

Diritti dell'interessato

Articolo 14

Diritti dell'interessato

1. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.
2. Il riscontro all'istanza dell'interessato è fornito dal responsabile del trattamento, secondo le disposizioni impartitegli dal titolare.

Articolo 15 Informativa

1. L'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, a cura del responsabile del trattamento, è resa all'interessato direttamente ovvero è effettuata con modalità idonee a garantire ampia diffusione della stessa.
2. L'informativa relativa al trattamento di dati sensibili e giudiziari deve contenere l'indicazione della normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale il trattamento è effettuato.
3. L'informativa relativa alla comunicazione e/o diffusione di dati personali deve essere sempre effettuata prima della trasmissione dei dati oggetto di trattamento.
4. In ogni caso il responsabile è tenuto a conservare i documenti dai quali possa desumersi che l'informativa è stata resa in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 nonché al presente Regolamento.

CAPO VI Misure di sicurezza dei dati personali

Articolo 16 Sicurezza dei dati personali

1. Al fine di garantire la sicurezza dei dati, il responsabile custodisce i dati seguendo le indicazioni che gli vengono fornite dal Titolare ed adottando ogni altra misura di sicurezza idonea a ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 17 Documento programmatico sulla Sicurezza dei dati personali

1. Il Titolare predispose annualmente il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali, da allegare alla relazione di accompagnamento al Bilancio di previsione.
2. Il Documento di cui al comma 1, sarà registrato nel sistema di Protocollo Generale dell'Università, per attestarne la data di emissione.

CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18
Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, il titolare provvederà a predisporre il Documento Programmatico sulla Sicurezza e a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla data di emanazione del presente regolamento.

Articolo 19
Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 nonché ai provvedimenti del Garante.

Articolo 20
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

Napoli, lì 30 dicembre 2005

IL RETTORE
Guido TROMBETTI